

CIPUR

Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo

Note e commenti alla Legge 4 novembre 2005, n. 230

“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

La legge è nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005

Quindi è in vigore dal 20 novembre 2005.

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Quattro temi fondamentali:

- 1) Attività didattica frontale*
- 2) Età di Pensionamento e Fuori Ruolo*
- 3) Nuove valutazioni comparative*
- 4) Disposizioni per i Professori Clinici*

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Quattro temi fondamentali:

➔ **1) Attività didattica frontale**

2) Età di Pensionamento e Fuori Ruolo

3) Nuove valutazioni comparative

4) Disposizioni per i Professori Clinici

Attività didattica frontale

Oggi è regolata dal primo comma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, vigente:

“I Professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.”

Attività didattica frontale

La disciplina che regola lo stato giuridico dei docenti universitari (professori e ricercatori) e quindi anche i loro doveri didattici è contenuta in una fonte di livello primario: il D.P.R. 382/1980:

Articolo 10. Doveri didattici dei professori.

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d' esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

Attività didattica frontale

*Inoltre, il D.P.R. 382/1980 (art. 10, 2° c.), stabilisce che la **ripartizione** delle attività e compiti all'interno del monte complessivo deve stabilirsi «con il consenso dell'interessato», fatto solo in parte modificato dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, e solo per i professori che non erano già in servizio (comma 3 dell'art. 15 della 341/'90).*

Attività didattica frontale

È appena il caso di ricordare che il D.P.R. 382/1980 stabilisce che

Articolo 22. Stato giuridico dei professori associati.

Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari....

Attività didattica frontale

Dalle norme citate deriva la pura consuetudine che l'obbligo minimo di servizio didattico sia di 60 ore all'anno, da un semplice calcolo:

- *ore di lezioni settimanali previste*
- *moltiplicate per settimane di lezione previste dal calendario deliberato dal Senato Accademico*
- *meno festività infrasettimanali medie*
- *= circa 60 ore (o poco più).*

Pare logico che tale carico si riferisca anche ai corsi semestralizzati (NON ai corsi "semestrali"!!).

Attività didattica frontale

È eticamente lodevole che un Docente si impegni anche più o molto più del minimo cui è tenuto per dovere d'ufficio, ma il fatto non è più lodevole se lede i diritti legittimi di altri Colleghi.

*Quindi il carico didattico **aggiuntivo** deve:*

- essere retribuito come affidamento o supplenza oppure*
- rientrare nel proprio orario di servizio (ed essere quindi a titolo gratuito).*

Attività didattica frontale

16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in **non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale**, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'IUR.

Attività didattica frontale

Vediamo meglio:

16. all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in **non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale**, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale.

Attività didattica frontale

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Ce ne occuperemo nel dettaglio in seguito

Attività didattica frontale

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno.

I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo (*) e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

() Non si dimentichi che la Legge 230/2005 è costituita da 1 articolo unico con 25 commi.*

Attività didattica frontale

*Sorge spontanea una domanda:
conviene effettuare l'opzione?*

*Ai Colleghi Clinici il comma 18 è utile (ma
non è detto occorra effettuare l'opzione).*

*Riassumendo in maniera tranchant per
tutti gli altri: più lavoro didattico (= anche
meno tempo per la ricerca) ricompensato
solo da una "eventuale retribuzione
aggiuntiva"?*

Seramente si pensa che valga la pena?

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Quattro temi fondamentali:

1) Attività didattica frontale

➔ *2) Età di Pensionamento e Fuori Ruolo*

3) Nuove valutazioni comparative

4) Disposizioni per i Professori Clinici

Età di Pensionamento e F. R.

DPR 11 luglio 1980, n. 382: Art. 19 (Ordinari), 24 (Associati), 34 (Ricercatori) e 110 (Ordinari pre 1980). Tutti a 65, più 5 anni di fuori ruolo per i soli neo PO; ex- stabilizzati a 70; i PO pre 1980 a 70+5 di fuori ruolo

Legge 9 dicembre 1985 n 705 Art. 6. Modifica il DRP 382/80 art 24 (toglie il limite temporale per gli ex stabilizzati a 70)

Legge 7 agosto 1990, n. 239: Il fuori ruolo degli ordinari diventa opzionale, è introdotto il fuori ruolo per gli associati.

DLgs 30 dicembre 1992 n 503: Biennio di trattenimento in servizio a domanda per tutti gli impiegati civili dello stato

Legge 28 dicembre 1995, n. 549: Tutti i periodi di fuori ruolo sono ridotti a tre anni

Legge 27 luglio 2004 n 186: Possibilità di chiedere il trattenimento in servizio sino a 70 anni.

1)

Professori universitari di prima fascia di cui al DPR. 382/80 Art. 110 (già in servizio all'11 marzo 1980 o nominati a seguito di bandi anteriori all'11 marzo 1980)

<i>Insegnamento pieno fino all'anno di età</i>	<i>70</i>
<i>+ biennio opzionale DLgs 503/1992</i>	<i>2</i>
<i>anni di fuori ruolo (o di servizio, su opzione)</i>	<i>3</i>
<i>Età di pensionamento</i>	<i>75</i>

(Pensionamento dall'inizio dell'AA successivo al compimento dell'età)

2)

*Professori universitari di prima fascia di cui al DPR.
382/80 Art. 19 (tutti gli altri non pre-1980)*

<i>Insegnamento pieno fino all'anno di età</i>	<i>70</i>
<i>+ biennio opzionale DLgs 503/1992</i>	<i>2</i>
<i>di cui anni di fuori ruolo (*)</i>	
<i>(o di servizio, su opzione)</i>	<i>da 3 a 0</i>
<i>Età di pensionamento</i>	<i>72</i>

() non sempre possibili*

*(Pensionamento dall'inizio dell'AA successivo al
compimento dell'età)*

3)

Professori universitari di seconda fascia di cui al DPR. 382/80 Art. 24 , secondo comma (ex incaricati stabilizzati inquadrati come professori di seconda fascia a seguito delle tornate di idoneità del DPR 382/80 Art. 50-53)

Insegnamento pieno fino all'anno di età 70
Età di pensionamento 70

(Pensionamento dall'inizio dell'AA successivo al compimento dell'età)

4)

Professori universitari di seconda fascia di cui alla Legge 7.8.1990, n. 239 - Art.2

(tutti gli altri che non sono ex stabilizzati)

<i>Insegnamento pieno fino all'anno di età</i>	<i>65</i>
<i>+ biennio opzionale DLgs 503/1992</i>	<i>2</i>
<i>+ anni di fuori ruolo (*)</i>	<i>3</i>
<i>Età di pensionamento</i>	<i>70</i>

() L'ateneo può (non deve) concedere, su richiesta, il trattenimento in servizio (non come fuori ruolo) ex DLgs 503/1992, Art. 16, comma 1, **2° e 3° periodo***

(Pensionamento dall'inizio dell'AA successivo al compimento dell'età)

5)

Ricercatori Universitari e Assistenti Ordinari

<i>Insegnamento pieno fino all'anno di età</i>	65
<i>+ biennio opzionale DLgs 503/1992</i>	2
<i>Età di pensionamento (*)</i>	67

(*) *L'ateneo può (non deve) concedere, su richiesta, il trattenimento in servizio sino a 70 anni ex DLgs 503/1992, Art. 16, comma 1, **2° e 3° periodo***

(Pensionamento dall'inizio dell'AA successivo al compimento dell'età)

Età di Pensionamento e Fuori Ruolo

Legge 230 /2005 Professori di 1[^] e 2[^] fascia

17. Per i **professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge** il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il **settantesimo anno** di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è **abolito il collocamento fuori ruolo** per limiti di età.

Età di Pensionamento e Fuori Ruolo

Legge 230 /2005 Professori di 1[^] e 2[^] fascia

18. I **professori di materie cliniche** in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge **mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali**, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Quattro temi fondamentali:

1) Attività didattica frontale

2) Età di Pensionamento e Fuori Ruolo

➔ *3) Nuove valutazioni comparative*

4) Disposizioni per i Professori Clinici

Legge 230 /2005 Nuove valutazioni comparative

Il comma 5 della Legge 230 /2005 è l'unica parte che prevede un Decreto Legislativo che riguarderà le nuove modalità delle valutazioni comparative a posti di 1[^] e di 2[^] fascia (), in breve:*

- Idoneità nazionali per fascia e per Settore Sci.Disc.*
- Numero totale delle idoneità, riserve comprese, che è in funzione dalle richieste annuali degli atenei*
- Commissioni nazionali formate con il sistema misto elezioni-sorteggio*
- Chiamate locali riservate agli idonei nazionali, effettuate in base al regolamento d'Ateneo*

() Come è noto, anche il ruolo dei ricercatori sarà posto ad esaurimento, ma solo nel 2013.*

Legge 230 /2005 Nuove valutazioni comparative

Tornate previste della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e dal relativo Decreto Legislativo, in esame presso le due 7^e Commissioni dal 15 febbraio 2006

Scadenze:

<i>Richieste delle Università</i>	<i>31 marzo</i>
<i>Bando del MIUR</i>	<i>30 giugno</i>
<i>Nomina delle Commissioni</i>	<i>non indicata (*)</i>
<i>Conclusione dei lavori</i>	<i>entro 6 mesi</i>
<i>Chiamate da parte dell'Ateneo</i>	<i>secondo il regolamento dell'Ateneo</i>

Prima tornata prevedibile: bando di giugno 2007

() Oggi Cineca e MIUR impiegano un paio di mesi*

Legge 230 /2005 Nuove valutazioni comparative

Tornate previste della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e dal relativo Decreto Legislativo, in esame presso le due 7^e Commissioni dal 15 febbraio 2006

*Prima tornata prevedibile: **bando di giugno 2007***

Infatti è inverosimile prevedere che il D Lgs entri in vigore in tempo per permettere alle Università di esprimere il loro fabbisogno entro il 31 marzo 2006.

Questo fatto, peraltro, “salverà” anche la 1^a tornata del 2006 (per cui si voterà a settembre prossimo) secondo le leggi 210/99 e 43/2005 (conversione del DL 7/2005) cioè con lo “idoneo unico”.

Legge 230 /2005 Nuove valutazioni comparative

Calcolo delle idoneità alla prima fascia concedibili dalle Commissioni per (ipotesi): richieste Atenei = 10

<i>Tornata</i>	<i>Fabbisogno</i>	<i>Incremento</i>	<i>Riservato</i>	<i>Totale</i>
<i>2007</i>	<i>10</i>	<i>10 (2)</i>	<i>5 (1)</i>	<i>25</i>
<i>2008</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>25</i>
<i>2009</i>	<i>10</i>	<i>4 (3)</i>	<i>4</i>	<i>18</i>
<i>2010</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>18</i>
<i>2011</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>18</i>
<i>successive</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>18</i>

- 1 25% del Contingente = Fabbisogno + Incremento
è norma a regime, non norma transitoria*
- 2 100 % del Fabbisogno nelle prime due tornate*
- 3 40% (?) del Fabbisogno a regime*

Legge 230 /2005 Nuove valutazioni comparative

Calcolo delle idoneità alla seconda fascia concedibili dalle Commissioni per (ipotesi): richieste Atenei = 10

<i>Tornata</i>	<i>Fabbisogno</i>	<i>Incremento</i>	<i>Riservato</i>	<i>Totale</i>
2007	10	10 (2)	3 (1)	23
2008	10	10	3	23
2009	10	10 (3)	3	23
2010	10	10	3	23
2011	10	4	0	14
successive	10	4	0	14

- 1 15% del Contingente = Fabbisogno + Incremento
è norma transitoria, per le prime 4 tornate
- 2 100 % del Fabbisogno nelle prime 4 tornate
- 3 40% (?) del Fabbisogno a regime

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Quattro temi fondamentali:

1) Attività didattica frontale

2) Età di Pensionamento e Fuori Ruolo

3) Nuove valutazioni comparative

➔ *4) Disposizioni per i Professori Clinici*

Disposizioni per i Professori Clinici

Legge 230 /2005 Professori di 1[^] e 2[^] fascia

18. I **professori di materie cliniche** in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge **mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali**, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Disposizioni per i Professori Clinici

Legge 230 /2005 Professori di 1[^] e 2[^] fascia

Quindi riassumendo:

I professori di materie cliniche in servizio al 20 novembre 2005 (anche in posizione di fuori ruolo) mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali (...) fino al (...) settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (...) *cioè, in pratica, sino anche ai 72 anni d'età.*

Disposizioni per i Professori Clinici

Legge 230 /2005 Professori di 1[^] e 2[^] fascia

MODULARIO
TUR - FN

MOO 89 A

Ministero dell'Università, della Ricerca e della Formazione

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per l'Università
Ufficio I

Prot. n. 182
del 14 GEN 2006
(risposta a nota del 16.11.05)

Al Rettore dell'Università
degli Studi di Perugia "Vergata"
Via Orazio Romano, 6
00173 Perugia

e p.c.
Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNVSU

S E D E

OGGETTO : Applicabilità art.1, comma 18, legge 4 novembre 2005, n.230.
Risposta a quesito.

Si fa riferimento al quesito posto con la nota sopra indicata, relativa all'oggetto.

Al riguardo si esprime l'avviso che la disposizione sopra richiamata debba essere interpretata nel senso che i professori di matene cliniche, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, possono mantenere le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, cioè fino alla conclusione del biennio di trattenimento in servizio, concesso ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

MINISTRO

“Moratti”

Leggiamo meglio:

Disposizioni per i Professori Clinici

Legge 230 /2005 Professori di 1[^] e 2[^] fascia

Oggetto: applicabilità art.1, comma 18, legge 4 novembre 2005, n.230
Risposta a quesito.

“Moratti”

Si fa riferimento al quesito posto con la nota sopra indicata, relativa all'oggetto.

Al riguardo si esprime l'avviso che la disposizione sopra richiamata debba essere interpretata nel senso che i professori di materie cliniche, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, possono mantenere le proprie funzioni primarie ed assistenziali, inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca, sino al compimento del settantaduesimo anno di età, cioè sino alla conclusione del biennio di trattenimento in servizio, concesso ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Il Ministro

*Infine, due ulteriori piccole, ultime aggiunte,
relative ai commi 25 e “26” della*

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Legge 4 novembre 2005, n. 230

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

“Moratti”

Legge 4 novembre 2005, n. 230

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Questo è il punto forse **più grave**, anche alla luce di quanto è previsto nella finanziaria per il 2006 e nel decreto fiscale legato alla finanziaria per il 2006. Dobbiamo fare senza avere i mezzi!*

Viene alla mente la persona a cui fu dato un chiodo da legno, di quelli da carpentiere, una "punta di Parigi" da dieci centimetri, dicendogli di piantarlo, ma senza dargli un martello.

Qualcuno dei lettori ha mai provato a piantarne uno, non in una tavola di larice, di rovere o di robinia, ma anche in un dolce, tenero legno di abete, battendoci sopra con il pugno?

Legge 4 novembre 2005, n. 230

26. È istituita un'autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, ente terzo rispetto ad Università e MIUR.

26. È istituita un'autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, ente terzo rispetto ad Università e MIUR.

Questo, purtroppo, è il comma che manca nella Legge 230/2005 e non è un fatto da poco!